

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2012/2138 – ex art. 258 del TFUE**

"Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune norme del Decreto Legge 09/02/12, n. 5 –convertito dalla Legge 4/4/12 n. 35 – siano incompatibili con la normativa sulle telecomunicazioni di cui alle Direttive n. 2002/21/CE e n. 2002/19/CE. Dette Direttive impongono a ciascuno Stato UE di istituire un'Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR) per il settore delle telecomunicazioni, con il compito di intervenire sul mercato nazionale per garantirne non solo l'apertura alla concorrenza, ma anche la sensibilità ad esigenze sociali e la rispondenza alle ragioni economiche delle imprese (obiettivi, questi, che impongono un'attento contemperamento fra opposti interessi e suggeriscono azioni diverse in rapporto ai singoli casi). Detta Autorità, per perseguire tali obiettivi, è facoltata ad esercitare la più ampia discrezionalità, modulando i singoli provvedimenti in modo rispondente alle peculiarità della situazione specifica, previamente valutata in base ad un' "analisi di mercato". Pertanto, il legislatore UE non impone in nessun caso, all'ANR, l'applicazione di misure predeterminate. Da ultimo, si prescrive che l'ANR operi in condizioni di indipendenza. L'Italia ha attuato le Direttive predette con il Decreto Legislativo 259/03, attribuendo all'AGCOM le funzioni di ANR. Onde raggiungere gli scopi delle Direttive, l'art. 46, par. 2, di tale Decreto attribuisce all'AGCOM, in qualità di ANR, , il "potere" di obbligare le imprese, ove dotate di "significativo potere di mercato", alla pubblicazione di "offerte sufficientemente disaggregate", cioè recanti una specifica delle tariffe di ciascuno dei vari servizi componenti il pacchetto, in particolare della tariffa del servizio principale – consistente nel consentire l'accesso all'ingrosso alla rete fissa – come distinta dalle tariffe dei servizi "accessori". Grazie a detta "disaggregazione", il consumatore - informato delle varie componenti dell'offerta – può scegliere solo la prestazione principale, acquisendo i servizi accessori, eventualmente, presso altri operatori che offrano condizioni più vantaggiose (principio concorrenziale). Tuttavia, l'art. 47, co. 2 quater della Legge di conversione del D. L. n. 5/2012 (Legge n. 35/2012), contrariamente a quanto disposto dal suddetto D. Lgs 259/03, non considererebbe più l'ANR come intestataria di un "potere", ma di un "dovere" di imporre, alle imprese, l'adozione delle predette "offerte disaggregate": in tal modo dovrebbe intendersi, secondo la Commissione, il disposto del predetto art. 47, co. 2 quater, lett. a), secondo il quale l'AGCOM "individua" le misure di regolamentazione, fra cui quella consistente nel costringere le imprese dominanti ad adottare offerte "disaggregate". Pertanto l'AGCOM non avrebbe più libertà di scelta né in ordine al "se" imporre obblighi alle imprese, né in ordine al contenuto dell'obbligo da imporre. La stessa ANR, infatti, sarebbe "costretta" dal legislatore italiano a pretendere dalle imprese la "disaggregazione" delle offerte, pur in difetto di una previa analisi del mercato che dimostri l'adeguatezza di tali misure ad ovviare al problema specifico e, altresì, ove l'espletamento di un'analisi di mercato abbia provato l'inappropriatezza di misure di un tale tipo.

Stato della Procedura

In data 21 febbraio 2013 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

"Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri)."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n.177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge

Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Si	Stadio invariato
Scheda 3 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Si	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

"Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (causa C-302/09), con la quale era stato dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione, si dichiaravano non compatibili con il mercato comune – per cui l'art. 5 ne imponeva la restituzione – gli "aiuti di Stato" concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia. Sussistendo pesanti indugi in ordine al recupero in questione, con la citata sentenza la Corte di Giustizia reiterava l'ordine già sancito dalla Decisione. A circa un anno dalla suddetta sentenza, la Commissione ha quindi emesso la presente messa in mora, con la quale rileva che l'ordine di rientro rimarrebbe inattuato. In particolare, premesso che gli aiuti contestati sono rappresentati da sgravi contributivi già concessi ad imprese situate nella laguna di Venezia, la Commissione ha ravvisato le seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto - nelle apposite cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – delle somme notevolmente inferiori a quelle che dovrebbero essere restituite in base al diritto unionale, come comprensive, oltre che degli importi in linea capitale, anche degli interessi calcolati secondo un tasso giudicato adeguato dalla Commissione e decorrenti, peraltro, dal giorno in cui i finanziamenti contestati sono stati messi a disposizione dei beneficiari; 2) posto che molte cartelle esattoriali sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ultimi ne hanno sospeso l'esecutività, adducendo che la stessa Corte di Giustizia ammetterebbe la sospensione, ad opera di un giudice nazionale, di un atto amministrativo interno fondato su una Decisione della Commissione, durante il periodo in cui pendesse il giudizio, di fronte ad un magistrato UE, circa la validità di essa Decisione. A tale riguardo, la Commissione ha obiettato che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti ai quali la citata giurisprudenza UE ha subordinato detto potere di sospensione in capo ai giudici nazionali; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle di pagamento nei confronti dei beneficiari delle erogazioni, in quanto questi ultimi avevano dichiarato di possedere i requisiti per l'ammissione al regime "de minimis" (che sottrae gli aiuti di Stato, in quanto di importanza minore e pertanto non pregiudizievole per il mercato comune, al sindacato della Commissione europea). Al riguardo, le Autorità italiane avrebbero omesso di verificare la fondatezza delle autocertificazioni prodotte dai beneficiari, spesso non fededegne; 4) nei casi di fallimento di alcune imprese beneficiarie, o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale, l'INPS ha talvolta omesso di chiedere che il credito, relativo al rimborso degli aiuti, fosse ammesso a concorrere sulla massa dei beni dell'impresa. Altre volte detta domanda, pur ritualmente presentata, non è stata accolta dal giudice preposto al procedimento. In alcun caso, infine, è stato disposto che l'impresa, pur già insolvente, cessasse dal proseguimento della propria attività.

Stato della Procedura

Il 21 Novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti attivati dalle Autorità italiane, per il recupero delle medesime erogazioni, sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa in ordine all'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nei confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero avuto titolo neppure ai sensi della normativa italiana – l'Italia ritiene che debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale, prevista per il recupero delle imposte inevase. La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), contesta che le Autorità italiane non avrebbero fornito, ancora, un elenco preciso ed esauriente dei medesimi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane non avrebbero informato la Commissione sul modo in cui hanno applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi ultimi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di rientro nel pubblico erario). Al riguardo, risulta che le Autorità italiane avrebbero considerato prova idonea, circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di tale regime, una semplice autocertificazione rilasciata dai beneficiari, senza che successivi controlli amministrativi intervenissero ad appurare la veridicità di quanto dichiarato.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione della sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accreditamento, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 4 – Concorrenza ed Aiuti di Stato

Procedura di infrazione n. 2006/2456 - ex art. 260 del TFUE

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.

Violazione

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Tali indugi avevano indotto la Commissione ad adottare la decisione – pur non formalizzata in un rituale ricorso - di adire la Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 260 TFUE, onde chiedere l'applicazione di sanzioni nei confronti dell'Italia, per mancata conformazione alle proprie decisioni. Tuttavia, constatando che le operazioni di rientro degli aiuti risultano, attualmente, vicine ad essere ultimate, la Commissione ha deciso, in data 27 febbraio 2012, di sospendere la predetta Decisione di ricorso. Contestualmente, tuttavia, la Commissione stessa ha richiesto alle Autorità italiane di inviare continui aggiornamenti circa gli ulteriori progressi delle attività di recupero, onde valutare volta per volta l'opportunità di mantenere la sospensione della Decisione di ricorso, ovvero di dare seguito alla procedura ricorrendo alla Corte UE. Con nota del 25/07/13, è stata inviata alla Commissione europea una nota dell'Agenzia delle Entrate con la quale si dava atto che gli aiuti recuperati dallo Stato ammontavano, all'epoca, ad Euro 764.061.206,19, pari al 98% dell'importo complessivo da recuperare, corrispondente ad Euro 772.544.620,33.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Si registra un aumento delle pubbliche entrate, pari agli aiuti recuperati sino a questo momento. La considerazione che, verosimilmente, la Commissione si asterrà dall'adire la Corte di Giustizia, induce ad escludere la possibilità dell'effetto negativo dell'irrogazione di sanzioni da parte di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 3 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	SC (C- 345/12)	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione. Lo stesso art. 28 precisa, altresì, che ove il legislatore nazionale comunichi alla Commissione una normativa diretta ad attuare una qualsiasi Direttiva, deve corredare il testo di adeguati riferimenti alla Direttiva medesima, in modo che la Commissione venga messa in condizioni di verificare, effettivamente, se quest’ultima è stata correttamente recepita.

Circa i provvedimenti attuativi delle disposizioni, contenute nella Direttiva 2010/31/UE, che dovevano essere recepite entro il 9/7/12, la Commissione è pervenuta a ritenere che gli stessi non siano stati ancora adottati, in quanto o non ancora effettivamente predisposti, o in quanto predisposti ma non ancora comunicati alla Commissione, o in quanto, pur notificati, non corredati degli opportuni riferimenti alla Direttiva da attuare.

Stato della Procedura

In data 24 gennaio 2013 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Ai fini dell’attuazione della presente Direttiva 2010/31/UE, le Autorità italiane hanno emesso il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, successivamente convertito nella Legge 3 agosto 2013, n. 90.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tuttoggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. fi 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto ottenere un pieno recepimento entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero, nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

"Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Corte di Giustizia UE, il 13/06/13, ha riconosciuto che la Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell'edilizia, non è stata pienamente recepita nell'ordinamento italiano. Ora, se pure la successiva Direttiva 2010/31/UE ha penetrantemente modificato la predetta Dir. 2002/91/CE, alcune disposizioni di quest'ultima sono state mantenute in vigore. In particolare, la Direttiva 2010/31/UE ha stabilito - al suo art. 29 in combinato disposto con il considerando 34 - che è rimasto impregiudicato l'obbligo, per tutti gli Stati dell'Unione, di trasporre tali disposizioni superstiti nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il termine del 4/01/06. In tale congerie di norme, recuperate dalla Dir. 2010/31/UE, rientra la prescrizione di cui all'art. 7 della Dir. 2002/91/CE, che la Corte di Giustizia, nella sentenza di cui si tratta, ha ritenuto non ancora trasposta nel sistema giuridico italiano. Detto art. 7, infatti, prevede che gli Stati membri impongano l'obbligo di rilasciare dei "certificati energetici" a favore dei proprietari, acquirenti o locatari di un edificio, in caso di costruzione, compravendita o locazione di esso. Tuttavia, il Decreto Legislativo 19/8/05, n. 192, che l'Italia ha adottato per recepire nel proprio ordinamento la suddetta Dir. 2002/91/CE, non prevede a carico dell'alienante e del locatore l'obbligo di consegnare un attestato di certificazione energetica, in caso di vendita o di locazione di un immobile. Inoltre, laddove la Direttiva in questione prevede che detto attestato venga elaborato da "esperti qualificati e/o riconosciuti" operanti in modo indipendente, la vigente normativa italiana consente che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatore del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. In proposito, l'incompatibilità con la Direttiva sarebbe evidente, dal momento che l'autodichiarazione del proprietario - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - è intrinsecamente carente del requisito della neutralità, la quale, per converso, potrebbe essere ben assicurata dai "tecnici indipendenti" richiesti dalla Direttiva. La Commissione aveva peraltro lamentato, da parte italiana, la mancata attuazione dell'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati da "tecnici indipendenti". In proposito, la Corte di Giustizia ha accertato che l'Italia ha, in vero, attuato tale disposizione, ma solo dopo il 4 gennaio 2006 (che è il termine di attuazione assegnato dalla Direttiva stessa), e, circostanza ancora più importante, solo in seguito alla scadenza del termine che era stato assegnato, per l'adeguamento alle richieste della Commissione, nel "parere motivato complementare". Quindi, in base ad una consolidata giurisprudenza della Corte UE, secondo la quale la situazione che la Corte stessa deve dichiarare in sentenza, deve cristallizzarsi allo spirare del termine fissato nel parere motivato (semplice o complementare), l'Italia non avrebbe attuato nemmeno detto art. 9.

Stato della Procedura

Il 13/06/13 la Corte UE, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Dalla presente procedura non rilevano effetti finanziari.

Fiscaltà e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2013/2027	Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker" che traggono reddito sul territorio nazionale	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2013/0043	Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE	PM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2012/2157	Disciplina in materia di imposta di successione – regime dei Titoli di Stato	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 4 2012/2156	Disciplina in materia di imposta di successione – Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro (Fondazioni e Associazioni costituite all'estero)	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 5 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 9 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Stadio invariato
Scheda 11 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato

Scheda 1 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/2027- ex art. 258 del TFUE**

"Regime fiscale delle persone "non residenti Schumacker"".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene non compatibili, con la normativa UE di cui appresso, alcuni aspetti del trattamento fiscale applicato agli operatori definiti, dalla giurisprudenza della Corte UE, come "non-residenti Schumacker". Questi ultimi sono coloro che, residendo fiscalmente in uno Stato membro dell'Unione europea, producono la totalità del loro reddito o la maggior parte di esso in un altro Stato membro della stessa UE. I medesimi soggetti, secondo quanto già asserito in passato dalla Corte UE, dovrebbero poter godere, nello Stato di percezione dei loro redditi, dello stesso trattamento concesso, a parità di condizioni, agli operatori ivi residenti. In particolare, i "non residenti Schumacker" dovrebbero avere la possibilità di godere della detrazione, dalle imposte sul reddito, degli importi spesi per "carichi familiari". Infatti – premesso che le detrazioni sono concesse, in genere, solo ove si raggiungano certi livelli di reddito - è difficile che gli operatori, i quali percepiscono il grosso dei loro redditi in uno Stato UE ove non risiedono fiscalmente, si trovino allo stesso tempo in condizioni di produrre, anche nello Stato UE di residenza, un reddito sufficiente ad ottenere, in quest'ultimo Stato, la detrazione dei carichi familiari dalla loro base imponibile. Pertanto, se detti operatori non ottenessero tali detrazioni almeno nel Paese UE "ospitante" la loro attività produttiva, sarebbero scoraggiati dal recarvisi per prestare i loro servizi. Di conseguenza, gli stessi sarebbero "meno liberi" di operare nello stesso Stato UE, di quanto non siano gli operatori ivi residenti ed ivi esercenti la loro attività produttiva, in quanto ammessi, questi ultimi, alla detrazione dei carichi familiari dal reddito imponibile percepito. Una tale situazione, quindi, che violerebbe la "libera circolazione delle persone" e la "libera circolazione dei lavoratori" (artt. 21, 45 e 49 del TFUE per tutti gli Stati UE e artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE per gli stati aderenti allo Spazio Economico Europeo) sussisterebbe effettivamente in Italia, a motivo dell'art. 24 del DPR 917/86 (c.d. TUIR), il quale, mentre consente ai soggetti "residenti" in Italia di detrarre, dal reddito ivi prodotto, tutti i carichi familiari corrispondenti alle tipologie elencate agli articoli precedenti, ammette i "non residenti" a detrarre solo alcuni dei "carichi familiari" in questione. In ogni caso, l'art. 1 co. 1324 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), come successivamente modificato, ha previsto che "tutte" le detrazioni per carichi familiari previste dal suddetto DPR 917/86 si estendano ai "non residenti", ma solo fino all'anno 2013. Al riguardo, la Commissione si ritiene non ancora soddisfatta, in quanto: 1) l'estensione di cui si tratta – come prevista dalla Finanziaria 2007 - si rivolge a tutti i "non residenti" e non, in specie, ai "non residenti in condizione Schumacker", assumendo peraltro una portata puramente transitoria (fino al 2013) e non definitiva; 2) la Legge 24/12/2007, n. 244, inoltre, dispone che, ai soggetti "non residenti" (quindi nemmeno ai "non residenti Schumacker"), non è estensibile il beneficio fiscale riservato ai c.d. "contribuenti minimi".

Stato della Procedura

Il 25 aprile 2013 è stata inviata una messa in mora, ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Estendendo definitivamente ai "non residenti Schumacker" sia il trattamento riservato ai "contribuenti minimi", sia le detrazioni di cui al TUIR, le entrate fiscali verrebbero decurtate.

Scheda 2 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2013/0043- ex art. 258 del TFUE**

"Mancato recepimento della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nell'ordinamento nazionale, la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la Direttiva 77/799/CEE.

Ai sensi dell'art. 29 della Direttiva in questione, gli Stati membri pongono in essere, entro il 1° gennaio 2013, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti interni.

Il 4 febbraio 2013, la Commissione europea ha inviato allo Stato italiano una "messa in mora" con la quale ha invitato lo stesso a comunicare le misure di attuazione predette.

Poiché tali misure non sono state rese note alla Commissione, quest'ultima ritiene di non poter disporre di dati sufficienti a ritenere che la presente Direttiva è stata attuata nell'ordinamento italiano.

Di conseguenza, la Commissione stessa ritiene che l'Italia non abbia ancora trasposto, nel suo ordinamento nazionale, la predetta Direttiva 2011/16/UE.

Stato della Procedura

Il 20 giugno 2013 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

La presente procedura non presenta ricadute finanziarie

Scheda 3 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2012/2157- ex art. 258 del TFUE**

"Disciplina in materia di imposta di successione –Regime dei Titoli di Stato".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'art. 40 dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), relativi al principio della "libera circolazione dei capitali". In particolare, l'art. 63 riferisce il principio in questione all'area dei Paesi dell'Unione europea, mentre l'art. 40 lo impone per i paesi aderenti allo spazio SEE. L'imperativo della "libera circolazione dei capitali" obbliga ciascuno Stato membro della UE, o del SEE, a non adottare normative nazionali che rendano la circolazione dei capitali, che avvenga esclusivamente all'interno del territorio del medesimo Stato, più vantaggiosa di quanto non sia la circolazione di tali capitali fra il territorio dello stesso Stato e quello di altri Stati appartenenti o alla UE o al SEE stessi. A tale riguardo, la Commissione ritiene che una normativa nazionale, contraria al principio in oggetto, sia ravvisabile nell'art. 12, punto 1, lettera h), del Testo Unico sull'Imposta sulle Successioni e Donazioni, n. 346/1990. Detto articolo attiene all'"imposta di successione", la quale viene a colpire, normalmente, la trasmissione di beni lasciati in eredità, da una persona deceduta, ad un altro soggetto. La stessa imposta viene applicata sull'attivo ereditario, essendo il suo ammontare proporzionale a quello degli stessi beni relitti. Ora, la predetta normativa del Testo Unico stabilisce che i titoli del debito pubblico – compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro – nonché gli altri titoli emessi dallo Stato, o da esso garantiti o equiparati, non concorrono a formare l'"attivo ereditario", cioè non entrano a far parte della massa colpita dalla suddetta imposta di successione. Al riguardo, la Commissione ritiene detta normativa suscettibile di porsi in contrasto con il principio della "libera circolazione delle merci", qualora venisse interpretata nel senso che gli unici titoli pubblici, esenti da imposta di successione, siano quelli emessi solo dallo Stato italiano, e non anche quelli degli altri Stati della UE o del SEE. Se, infatti, fosse accettata una tale lettura della normativa in oggetto, i soggetti residenti in Italia potrebbero essere scoraggiati dall'investire i loro capitali in titoli emessi dagli altri Stati UE o SEE, per timore che, una volta deceduti, i loro eredi debbano soggiacere all'imposta di successione, laddove, ove l'investimento si riversasse in titoli pubblici emessi dallo Stato italiano, detta imposta non verrebbe applicata. Quindi, i soggetti residenti in Italia sarebbero meno liberi (perché scoraggiati dalla prospettiva dell'imposta di successione sui loro eredi) di investire in titoli emessi da altri Stati UE o SEE, di quanto non siano liberi di investire in titoli di Stato italiani. Di conseguenza, poiché l'investimento in titoli rappresenta un trasferimento (o circolazione) di capitali, si deve concludere che il legislatore italiano avrebbe reso la circolazione di capitali italiani, in direzione di altri Stati UE o SEE, più difficoltosa di quanto non sia la circolazione degli stessi capitali, ove fosse del tutto interna ai confini dello Stato italiano

Stato della Procedura

Il 21 febbraio 2013 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve e medio periodo

Ove, in ossequio alle richieste della Commissione, anche i titoli di Stato degli altri Stati UE o SEE fossero sottratti alla massa ereditaria imponibile e quindi esclusi dalla tassazione sulle successioni, si verificherebbe una diminuzione delle entrate.